

esame, cercando in questo modo di essere competitivi rispetto agli altri Paesi.

**9/5652/5** Lucchese, D'Alia, Rallo, Misuraca, Scaltritti, Floresta, Amato, Bono, Aloi.

La Camera,

considerato che l'articolo 25 del titolo II dell'accordo euromediterraneo con il Marocco prevede tra l'altro che qualora un prodotto sia importato in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare:

pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o

gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la Comunità o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27;

considerato che l'agrumicoltura in particolare nel territorio della regione Si-

cilia vive una gravissima crisi che ha fra le sue cause fondamentali la presenza sullo stesso mercato nazionale di prodotti provenienti dal Marocco così come da altri paesi esterni all'Unione europea e commercializzati a costi cui le produzioni nazionali non possono competere nel dovuto rispetto delle leggi italiane in materia di tutela del lavoro e di salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza alimentare;

considerato che la crisi del settore agrumicolo in vaste aree del Mezzogiorno è causa fondamentale di una gravissima crisi economica e sociale e della disoccupazione di migliaia di cittadini;

impegna il Governo

ad impegnarsi nelle sedi dovute affinché — con l'attivazione immediata delle procedure previste dall'articolo 27 del titolo II dell'accordo — vengano stabilite efficaci misure di salvaguardia in favore del settore agrumicolo in deroga alle norme sul commercio dei prodotti agricoli contenute nell'accordo euromediterraneo con il Regno del Marocco.

**9/5652/6.** Cangemi.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Disposizioni AIMA sul prelievo supplementare relativo ai periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997)**

FERRARI, RUGGERI e MOLINARI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

le comunicazioni inviate dall'Aima relative al versamento del prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 contengono numerose irregolarità sia di carattere sostanziale che formale;

ai produttori viene richiesto di corrispondere gli interessi legali per un ampio periodo di tempo, trascorso anche a seguito della complessa attività di indagine e di accertamento svolta dalla pubblica amministrazione, con oneri finanziari che appaiono eccessivi;

la legge n. 118 del 1999 prevede termini estremamente brevi per il versamento del prelievo da parte degli acquirenti e per richiedere il beneficio della rateizzazione del prelievo da parte dei produttori, con possibili sovrapposizioni di comportamenti da parte degli interessati —:

quali misure urgenti intenda adottare, previa sospensione dei termini, per consentire la definizione delle questioni ancora aperte, per precisare la misura degli interessi, per dettare indirizzi in ordine ai numerosi adempimenti richiesti. (3-04111)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 2 – Reiterazione di attività criminose da parte di detenuti che usufruiscono di benefici previsti dall'ordinamento penitenziario)**

MANTOVANO, FINI, SELVA e ARMAROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli episodi di cronaca nera più recenti — dall'omicidio del gioielliere di Milano all'esito delle indagini sull'assalto al furgone portavalori del capoluogo lombardo — confermano la necessità di un controllo più rigoroso nella fase della esecuzione della pena, a fronte (come informa il *Corriere della Sera* del 23 luglio 1999), dei 5.036 detenuti che si trovano in stato di detenzione domiciliare, dei 4.010 in semilibertà, dei 26.463 in affidamento in prova al servizio sociale. È necessario conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in materia, dal momento che il Ministro dell'interno ha dapprima immaginato l'uso dell'esercito per sorvegliare chi è agli arresti domiciliari, poi ha smentito l'esistenza di un progetto del genere —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per impedire la reiterazione delle attività criminose da parte di soggetti condannati che fruiscono dei benefici dell'ordinamento penitenziario, e se, qualora sia impossibile garantire una adeguata sorveglianza che tuteli la collettività dal rischio di recidiva, non intenda proporre iniziative legislative tese a ridimensionare l'area dei benefici medesimi. (3-04112)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 3 — Divulgazione di notizie relative al caso di Angela Celentano)**

MASELLI, SINISCALCHI, PETRELLA e CAMPATELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i mezzi di informazione hanno dato notizia, in maniera vistosa, dell'invio da parte dei carabinieri di Sorrento alla procura della Repubblica di un rapporto informativo concernente ipotesi di indagini relative al caso della scomparsa della piccola Angela Celentano, avvenuto il 10 agosto 1996;

detto rapporto formula sospetti gravissimi nei confronti dei familiari della piccola;

la riproduzione di intere parti del rapporto ha prodotto grave turbamento nella famiglia della bimba, già tanto provata, e nella intera comunità sorrentina;

in ogni caso non riesce a comprendere il motivo per il quale venga leso il principio della tutela del segreto delle indagini con evidente danno per lo sviluppo della indagine stessa —:

quali iniziative il Ministro abbia assunto e intenda assumere allo scopo di porre riparo ai guasti prodotti da questa attività di divulgazione illecita e destabilizzante. (3-04114)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 4 — Assetto del sistema aeroportuale milanese)**

SERGIO FUMAGALLI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il sistema socioeconomico milanese si fonda su una complessa rete di relazioni che coinvolge un'area territoriale molto

ampia di cui Milano è il punto di aggregazione simbolica, ma che include gran parte della Lombardia e parte rilevante del Piemonte e dell'Emilia Romagna: questo assetto a rete costituisce la vera essenza del fenomeno urbano di Milano e la vera ragione della sua valenza economica e sociale;

anche il sistema aeroportuale deve riflettere questo assetto, che esprime domande molto differenziate e attende risposte altrettanto modulate e mirate;

i piani attuali per il sistema aeroportuale milanese espressi dal decreto Burlando prevedono il quasi completo spostamento dei voli da Linate a Malpensa, al fine di garantirne l'affermazione come *hub* internazionale: in questo modo si priverebbe Milano di un aeroporto molto vicino alla città, e per questo molto adatto al soddisfacimento della domanda di collegamenti giornalieri veloci con le principali città europee e italiane, tipica dell'utenza d'affari, fatto questo che costituisce un elemento di competitività del sistema economico milanese;

oggi a Malpensa si registrano oltre 700 movimenti di ogni genere, che collocano l'operatività dell'aeroporto al di là della soglia della criticità di impiego; gli imminenti lavori di ampliamento rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione; in questo quadro lo spostamento dei voli a Malpensa comporterebbe il peggioramento ulteriore della situazione, privando al contempo i milanesi della possibilità di usufruire di Linate, che rimarrebbe sottoutilizzato —:

se sia possibile mantenere a Linate un ruolo specializzato, di *city airport*, nel sistema aeroportuale milanese, finalizzato ai collegamenti giornalieri con le principali capitali europee, mantenendolo al di sotto di una soglia di passeggeri compatibile con lo sviluppo di Malpensa e con il territorio circostante e se vi siano clausole legate all'accordo Alitalia-Klm, che obbligano a dare attuazione al decreto Burlando nei termini attuali. (3-04113)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 5 - Disagi per gli utenti del trasporto aereo)**

POZZA TASCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il disagio degli utenti nel settore dei trasporti nel nostro Paese continua a perdurare incessantemente: nei primi sei mesi di quest'anno ben 43 mila aerei decollati da aeroporti italiani hanno subito vistosi ritardi, per un totale di 40 mila ore perse;

la situazione del traffico aereo non ha subito alcun miglioramento dopo il fatidico 21 giugno 1999, data indicata per il ripristino degli orari dei voli, a causa della cessazione delle spedizioni aeree della Kfor;

i ritardi dei voli in transito all'aeroporto Marco Polo di Venezia, uno dei più penalizzati in tempo della guerra del Kosovo, rischiano di diventare addirittura fisiologici se non si interviene con adeguate misure;

l'Alitalia vanta il primato europeo con il 30 per cento dei voli in ritardo, tanto che sul *Wall Street Journal* del 16 giugno è comparso il titolo « Se avete in programma di volare in Italia, fareste meglio a ripensarci »;

gli utenti spesso trascorrono con grave disagio in aeroporto lo stesso arco di tempo che avrebbero altrimenti invece utilizzato per raggiungere la destinazione con altri mezzi di trasporto;

le compagnie aeree italiane e straniere hanno imputato i ritardi e scaricato le responsabilità sull'Enav, Ente Nazionale Assistenza al volo, che conta 1600 uomini radar, che non sarebbe dotato di tecnologia all'avanguardia;

l'Enav, per disculparsi, ha invece puntato il dito su quelle che, oltre la guerra che ha scompaginato l'intero traffico aereo, sono le reali cause dei ritardi: il nodo di Malpensa, considerato il primo fattore nella classifica dei disagi, e le società che gestiscono i servizi a terra —

come il Ministro interrogato intenda intervenire per sanare una situazione che è diventata insostenibile per un paese moderno e civile e per ripristinare il diritto dei consumatori ad avere un servizio per cui pagano un doppio prezzo, uno materiale, in termini di costo del biglietto, ed uno psicologico, ovvero una attesa prolungata e non programmabile. (3-04116)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 6 - Salvataggio industriale della Olivetti personal computers di Ivrea)**

NESI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso tentativi per salvare la società *Olivetti personal computers* di Ivrea, che è l'unica impresa italiana nella quale vengono ideati e prodotti materiali di alto contenuto tecnologico, con oltre un migliaio di addetti;

il salvataggio è legato all'intervento del sistema finanziario e bancario oltre a quello dei nuovi imprenditori che hanno dichiarato di essere interessati alla operazione —:

cosa stia facendo il Governo per far sì che non vadano perdute energie, intelligenze ed esperienze preziose per il paese. (3-04115)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 7 - Repressione della microcriminalità in Sicilia)**

MISURACA, MATRANGA e MICCICHÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la scorsa settimana sono avvenuti, nella città di Gela, in Sicilia, alcuni omicidi che hanno destato grande apprensione tra la popolazione locale e una forte risonanza a livello nazionale;

i delitti citati sono da ricondursi al diffondersi della microcriminalità, « male » questo ormai comune nel nostro Paese, che

trova terreno fertile in zone, come quella siciliana, dove lo scarso sviluppo economico e l'elevato tasso di disoccupazione sono problemi molto diffusi;

di fronte a questa grave situazione il Governo non ha, finora, fatto nulla per risolvere le cause scatenanti il propagarsi della microcriminalità, anzi è da ricordare che, progetti di sviluppo locale, tanto propagandati dal nostro esecutivo, sono ancora bloccati;

è necessario, inoltre, rilevare che ben tre mesi sono trascorsi dall'uccisione del sindaco di Caltanissetta e nonostante autorevoli interventi nulla finora è stato fatto per accertarne le cause —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per risolvere i problemi economici che sono i fattori principali e determinanti del diffondersi della microcriminalità nella zona e quali interventi intenda adottare per reprimere la microcriminalità. (3-04110)

(27 luglio 1999)

**(Sezione 8 — Sospensione del sindaco del comune di Lazzate)**

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 23 luglio 1999 è stato notificata al sindaco di Lazzate (Milano), Cesa-

rino Monti, un decreto di sospensione, con decorrenza immediata, dalla carica di sindaco del comune di Lazzate;

tale provvedimento trae origine dalla delibera (n. 78 del 4 marzo 1998) con la quale la giunta comunale di Lazzate ha modificato l'articolo 18 del regolamento comunale per i procedimenti concorsuali, inserendo il requisito della residenza nel comune di Lazzate e nella regione Lombardia e dalle delibere successive che hanno integrato la realizzazione di quei « concorsi padani », che da tempo immemorabile le popolazioni civili e democratiche dei comuni padani attendevano come atto di giustizia e di equilibrio delle immissioni forzose nei ranghi delle burocrazie locali di cittadini provenienti quasi esclusivamente dalle regioni del Sud;

la motivazione del decreto appare, *ictu oculi*, del tutto illegittima e integra ancora una volta la fattispecie dell'atto di imperio, con cui non da ora lo Stato centralista italiano comprime l'autonomia dei comuni padani —:

se il Ministro interrogato non intenda immediatamente provvedere alla revoca del decreto prefettizio di destituzione del sindaco del comune di Lazzate. (3-04117)

(27 luglio 1999)

*PROPOSTE DI LEGGE: CALDEROLI; BERTINOTTI ED ALTRI; MALAVENDA ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; GARDIOL; STANISCI ED ALTRI; SCHMID ED ALTRI; SCRIVANI ED ALTRI; SCALIA; PANETTA; MANZIONE; COLUCCI ED ALTRI; COLUCCI; GAETANO VENETO: MODIFICHE ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, IN MATERIA DI DIRITTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI (136-2052-3147-3707-3831-3849-3850-3866-3896-4032-4064-4065-4066-4451)*

*(A.C. 136 – sezione 1)*

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO  
DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Diritti delle associazioni sindacali).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, e di appositi spazi per le affissioni, nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.

*Sopprimerlo*

**\*6. 1.** Lombardi.

*Sopprimerlo.*

**\*6. 5.** Acierno.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Diritti delle associazioni sindacali).*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni

più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Durata del mandato. Assemblea di verifica e revocabilità).*

1. Il mandato dei componenti il consiglio unitario non può, in ogni caso, avere durata superiore ai ventiquattro mesi.

2. I consigli unitari sono tenuti a convocare, almeno una volta l'anno, l'assemblea generale dei dipendenti dell'unità produttiva o ufficio lavorativo per procedere alla verifica del rapporto con le lavoratrici ed i lavoratori occupati nell'unità interessata.

3. Nelle assemblee di verifica di cui al comma 2, validamente insediate qualunque sia il numero dei dipendenti partecipanti, qualora un numero di dipendenti pari ad almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto voti la sfiducia su mozione nei confronti del consiglio unitario, quest'ultimo è obbligato a rassegnare le dimissioni e ad aprire la procedura per l'indizione di nuove elezioni.

4. In caso d'inerzia del consiglio o qualora se ne ravvisi comunque la necessità, il consiglio unitario deve convocare senza indugio l'assemblea di verifica mediante raccolta delle firme di almeno un quinto dei dipendenti dell'unità lavorativa, su ap-

posita mozione motivata, promossa da qualsiasi gruppo di lavoratrici e lavoratori dell'unità interessata.

5. Il singolo mandato di ciascuno dei componenti del consiglio unitario può essere revocato in qualsiasi momento nell'apposita assemblea cui hanno diritto di partecipare tutti i lavoratori e le lavoratrici facenti parte del reparto, gruppo o sezione che ha fornito il mandato contestato. Tale assemblea è promossa mediante raccolta di firme, almeno nella misura di un quinto degli aventi diritto a parteciparvi, ed è fatto obbligo al consiglio unitario, per quanto nei suoi poteri di renderne possibile lo svolgimento.

6. Per la revoca di mandato nei confronti di uno dei componenti il consiglio unitario occorre, in un'apposita assemblea di revocabilità, il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti a tale assemblea.

7. Nel caso di revoca del mandato ai sensi del comma 6, nonché nel caso di dimissioni o indisponibilità di uno o più componenti del consiglio unitario, quest'ultimo è tenuto ad organizzare, entro e non oltre quindici giorni, l'elezione del sostituto, cui hanno diritto di partecipare soltanto i dipendenti facenti parte del collegio elettorale relativamente al quale si è verificato il caso di revoca, dimissioni o indisponibilità.

8. La scadenza di mandato del sostituto resta inscindibilmente determinata dalla residua durata del consiglio unitario di cui entra a far parte.

**6. 10.** Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLA COMMISSIONE 6. 43

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 6. 43. 24.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: resta fermo fino a: n. 300, e.*

**0. 6. 43. 26.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 1, dopo le parole: articolo 14 aggiungere le seguenti: e dell'articolo 35.*

**0. 6. 43. 21.** Benedetti Valentini, Alemanno, Contento

*Al comma 1, dopo le parole: legge 20 maggio 1970, n. 300 aggiungere le seguenti: . Si esclude l'applicazione alle unità produttive non aventi i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.*

**0.6. 43. 22.** Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.

*Sopprimere il comma 2.*

**0. 6. 43. 27.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, all'alea, sostituire le parole da: articolo 8 fino a: amministrativa con le seguenti: articolo 2.*

**0. 6. 43. 25.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, all'alea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

**0. 6. 43. 17.** Fontanini, Paolo Colombo.

*Al comma 2, all'alea, sopprimere le parole da: che abbiano negoziato fino a: produttiva o amministrativa.*

**0. 6. 43. 2.** Giordano, Cangemi.

*Al comma 2, all'alea, sostituire le parole: negoziato e stipulato con la seguente: firmato.*

**0. 6. 43. 19.** Benedetti Valentini, Alemanno.

*Al comma 2, all'alea, dopo le parole: hanno diritto aggiungere le seguenti: nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 27 della legge n. 300 del 1970.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, alla lettera a) sopprimere le parole da: alle condizioni fino alla fine della lettera.*

**0. 6. 43. 20.** Benedetti Valentini, Contento, Alemanno.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**0. 6. 43. 29.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: idoneo.*

**0. 6. 43. 28.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: idoneo con la seguente: apposito.*

**0. 6. 43. 33.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: appositi.*

**0. 6. 43. 30.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: appositi con la seguente: idonei.*

\* **0. 6. 43. 31.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

\* **0. 6. 43. 32.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomo, Leone.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 6. 43. 3.** Giordano, Cangemi.

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 6. 43. 44.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: , c) con le seguenti: c) e d).*

**0. 6. 43. 18.** Fontanini, Paolo Colombo.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: abbiano aggiungere la seguente: approvato.*

**0. 6. 43. 40.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con gli articoli 39 della Costituzione e 36 del codice civile.*

**0. 6. 43. 38.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 36 del codice civile.*

**0. 6. 43. 41.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: uno statuto aggiungere le seguenti: in linea con l'articolo 39 della Costituzione.*

**0. 6. 43. 43.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: che sia reso conoscibile.*

**0. 6. 43. 42.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\* 0. 6. 43. 4.** Giordano, Cangemi.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**\* 0. 6. 43. 39.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.*

**0. 6. 43. 5.** Giordano, Cangemi.

*Al comma 5, sopprimere le parole: di cui al presente articolo.*

**0. 6. 43. 37.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 5, sostituire la parola: designati con la seguente: eletti.*

**0. 6. 43. 36.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 5, dopo le parole: sono comunicati aggiungere le seguenti: per iscritto.*

**0. 6. 43. 35.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*Al comma 5, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: entro 30 giorni dalla loro nomina.*

**0. 6. 43. 34.** Pisanu, Vito, Fratta Pasini, Prestigiacomò, Leone.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. Fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi, le disposizioni

previste in questo articolo si applicano esclusivamente in ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

**0. 6. 43. 23.** Benedetti Valentini, Alemanno, Contento.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Diritti delle associazioni sindacali).*

1. Ai fini del presente articolo, resta fermo quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e sono fatte salve le condizioni più favorevoli riconosciute alle associazioni sindacali dai contratti collettivi.

2. Le associazioni sindacali rappresentative, ai sensi dell'articolo 8, che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale applicabile nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di:

a) usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970;

b) disporre di appositi spazi per le affissioni con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 300 del 1970;

c) indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi;

d) indire assemblee durante l'orario di lavoro, alle condizioni di cui all'articolo 20, primo comma, della citata legge n. 300 del 1970.

3. Alle associazioni sindacali diverse da quelle di cui al comma 2 del presente articolo spettano i diritti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma, a condizione che:

a) abbiano uno statuto che sia reso conoscibile agli iscritti e al datore di lavoro;

b) abbiano, nell'unità produttiva o amministrativa, una rappresentatività non inferiore al 10 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo i criteri di cui all'articolo 8;

4. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2.

5. I diritti attribuiti alle associazioni sindacali di cui al presente articolo sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; i nominativi dei rappresentanti sono comunicati al datore di lavoro e ad essi compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della citata legge n. 300 del 1970.

**6. 43.** La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.

**\*6. 2.** Lombardi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970,

n. 300, i contratti collettivi nazionali possono prevedere in favore dei sindacati che hanno negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, il diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni, alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi.

**\*6. 7.** Acierno.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.*

**\*\*6. 3.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: rappresentative.*

**\*\*6. 4.** Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: rappresentative con le seguenti: e le liste di lavoratori costituite in rappresentanza sindacale unitaria.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.*

**6. 8.** Malavenda.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.*

**\*6. 6.** Peretti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: rappresentative aggiungere le seguenti: che abbiano negoziato e stipulato il*

*contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva di riferimento.*

**\*6. 33.** Polizzi, Alemanno.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rappresentative aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e le altre associazioni sindacali che nell'ambito aziendale abbiano una rappresentatività non inferiore al 5 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.*

**6. 40.** La Commissione

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diritto di usufruire aggiungere le seguenti: oltre che dei permessi previsti al comma 3 dell'articolo 5.*

**6. 41.** La Commissione.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di indire assemblee aggiungere le seguenti: alle condizioni di cui all'articolo 20 della legge n. 300 del 1970 in orario e*

**6. 34.** Strambi.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.*

**\*6. 17.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dell'articolo 4, comma 2.*

**\*6. 18.** Paolo Colombo, Michielon.

*Sopprimere il comma 2.*

**6. 19.** Malavenda.

*Al comma 2, sopprimere la parola: rappresentativi.*

**\*6. 22.** Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 2, sopprimere la parola:* rappresentativi.

**\*6. 23.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Al comma 2, dopo la parola:* collettiva aggiungere le seguenti: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, emana nei tre mesi successivi un regolamento contenente tali limiti numerici;

**6. 16.** Cangemi, Giordano, Pisapia

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* ad essi sino alla fine del comma.

**\*6. 35.** Polizzi, Alemanno.

*Al comma 2, sopprimere le parole da:* ad essi sino alla fine del comma.

**\*6. 36.** Peretti.

**(A.C. 136 — sezione 2)**

**ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Competenza della magistratura del lavoro).*

1. Il giudice del lavoro è competente per ogni controversia relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 7.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7.**

*(Competenza della magistratura del lavoro).*

1. Il pretore in funzione di giudice del lavoro è competente per ogni controversia

relativa all'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 7.**

*(Titolarità e ripartizione dei contributi sindacali).*

1. Qualunque gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, che abbia raccolto le firme o le adesioni nei limiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3 per l'indizione delle elezioni del consiglio unitario ovvero che abbia eletto almeno un candidato nel consiglio stesso può, a richiesta, essere destinatario dei contributi sindacali che i dipendenti intendano loro versare mediante dichiarazione scritta con validità annuale, non rinnovabile tacitamente.

2. I consigli unitari delle lavoratrici e dei lavoratori sono contitolari, con i gruppi di lavoratori di cui al comma 1, dei contributi sindacali da questi ultimi richiesti; la contitolarità si risolve nella ripartizione in due parti uguali delle somme complessivamente versate ad ogni organizzazione sindacale nell'unità interessata.

3. Il gruppo di lavoratori, organizzato o meno in sindacato, ha completa autonomia di gestione e di rendiconto del 50 per cento dei contributi ad esso versati; è fatto obbligo al gruppo stesso di rimettere il restante 50 per cento dei contributi di cui è stato destinatario nella piena disponibilità del consiglio unitario, che su detta percentuale ha parimenti completa autonomia di gestione e di rendiconto.

**7. 6.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* con competenza territoriale individuata nel luogo di svolgimento delle

elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, adottando la procedura prevista dagli articoli 669 bis e seguenti e 700 del codice di procedura civile. È facoltà delle organizzazioni sindacali cui aderiscono le singole componenti sindacali presenti nell'organismo delle rappresentanze sindacali unitarie e delle associazioni sindacali e/o gruppi e comitati di lavoratori che hanno partecipato o chiesto di partecipare alla procedura per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, di presentare ricorso al giudice del lavoro.

#### 7. 5. Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Si applicano in ogni caso alle predette controversie le procedure di conciliazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed al decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387

#### 7. 10 La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

**\*7. 1.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che

travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

**\*7. 2.** Paolo Colombo, Michielon.

*Aggiungere, in fine il seguente comma:*

2. All'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma: « 1-bis. Qualora il comportamento di cui al comma 1 determini effetti che travalichino l'ambito locale, il soggetto legittimato alla proposizione dell'azione è il rappresentante legale dell'associazione sindacale nazionale che abbia interesse alla cessazione del comportamento illegittimo ed alla rimozione degli effetti; in tali casi è competente il pretore del luogo ove ha la sede legale nazionale l'associazione sindacale ricorrente ».

**\*7. 4.** Bastianoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Prima dell'introduzione del giudizio le parti sono comunque tenute ad esperire le procedure di conciliazione ed arbitrato previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381.

**7. 3.** Acierno.

### (A.C. 136 – sezione 3)

#### ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 8.

*(Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale, provinciale e aziendale).*

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo,

hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma, fatto salvo il caso di cui al comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni, desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale degli iscritti dell'ambito considerato, nonché dal numero di sottoscrizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e la citata percentuale del 5 per cento è elevata al 7 per cento.

4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. È considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti di contrattazione nazionale.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore alla metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TE-  
STO UNIFICATO

ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Rappresentatività sindacale a livello nazio-  
nale, regionale, provinciale e aziendale).*

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo, hanno diritto a partecipare alla contrattazione collettiva del comparto o dell'area contrattuale di riferimento.

2. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali, provinciali e aziendali applicati nell'unità produttiva o amministrativa, nonché le organizzazioni sindacali monocategoriali dei quadri presenti nel CNEL.

3. Successivamente alla scadenza di cui al comma 2, si considerano rappresentativi ai vari livelli di cui al medesimo comma 4, i sindacati che nel rispettivo ambito nazionale, territoriale o aziendale abbiano nel comparto o nell'area contrattuale una rappresentatività non inferiore al tre per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle adesioni desunte dal numero delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale degli iscritti nell'ambito considerato, nonché dal numero delle sottoscrizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 4, nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, rispetto al numero dei voti espressi nell'ambito considerato. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative

delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento per tali percentuali agli appartenenti alle categorie stesse e le citate percentuali sono elevate al 7 per cento.

4. Alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute si applicano i criteri di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

5. È considerata rappresentativa la confederazione sindacale che esprime federazioni o sindacati rappresentativi ai sensi della presente legge, operanti in almeno tre ambiti dei settori di contrattazione nazionale, così come definiti dall'Archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro istituito presso il CNEL ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 936 del 1988.

6. La raccolta dei dati sulle adesioni alle organizzazioni sindacali è assicurata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite le direzioni provinciali del lavoro, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

7. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie sono istituiti, presso le direzioni provinciali del lavoro, i comitati paritetici provinciali e, presso il CNEL, il comitato paritetico nazionale, ai quali partecipano le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative ai sensi della presente legge, nei rispettivi ambiti territoriali. I comitati provinciali verificano i dati e dirimono le eventuali controversie a livello provinciale ed aziendale. Il comitato paritetico nazionale opera con riferimento agli ambiti regionali e nazionali.

8. I comitati di cui al comma 7, ciascuno per il proprio ambito territoriale procedono alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Ai fini della misurazione del dato associativo, non sono prese in considerazione le adesioni a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

9. I comitati di cui al comma 7 deliberano sulle contestazioni relative alla rile-

vazione dei voti e delle adesioni. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere espresso da un'apposita commissione costituita presso il CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta.

10. I comitati paritetici provinciali ed il comitato paritetico nazionale di cui al comma 7 sono tenuti a fornire alle organizzazioni sindacali adeguate forme di informazione ed accesso ai dati sulle adesioni, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.

**Testo alternativo del relatore di minoranza on. Alemanno.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Potere negoziale del consiglio unitario).*

1. Al consiglio unitario compete il potere di negoziare le condizioni di lavoro ed ogni altro elemento concernente l'attività lavorativa nell'unità interessata.

2. Il potere negoziale del consiglio unitario si manifesta negli atti con cui esso promuove e stipula sia i contratti collettivi aziendali, contenenti una disciplina generale dei rapporti di lavoro aziendali, sia accordi aziendali, contenenti la disciplina di elementi o questioni particolari.

3. Le stipulazioni collettive promosse e concluse dal consiglio unitario, previa approvazione della maggioranza dei suoi componenti, acquistano efficacia vincolante su tutti i rapporti di lavoro nell'unità interessata quando intervenga, nell'assemblea dei dipendenti appositamente convocata, l'espressa ratifica da parte della maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori partecipanti all'assemblea. In mancanza di ratifica le stipulazioni collettive non acquistano alcuna efficacia.

4. Alla negoziazione del contratto collettivo o dell'accordo aziendale hanno diritto di partecipare, con funzione consul-

tiva, uno o più esperti per ciascun gruppo di lavoratori che possa essere destinatario dei contributi sindacali a norma dell'articolo precedente, previo invio di designazione al datore di lavoro.

**8. 63.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*8. 3.** Peretti.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*8. 4.** Acierno.

*Sopprimere il comma 1.*

**\*8. 5.** Polizzi, Alemanno.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO  
DELLA COMMISSIONE 8.71.  
(NUOVA FORMULAZIONE)

*All'emendamento 8.71, primo periodo, sostituire la parola: 5 con la seguente: 2.*

*Conseguentemente al terzo periodo, sostituire la parola: 5 con la seguente: 2*

**0. 8. 71. 3.** Fratta Pasini.

*All'emendamento 8.71, primo periodo sostituire la parola: 5 con la seguente: 2.*

**0. 8. 71. 4.** Malavenda.

*All'emendamento 8.71, al primo periodo, sostituire la parola: titolo con la seguente: diritto*

**0. 8. 71. 1.** Gardiol.

*All'emendamento 8.71, al secondo periodo sopprimere le parole da: dalla media tra fino a: nell'ambito considerato.*

**0. 8. 71. 2.** Paolo Colombo.